



Prot. n. 250

Roma, 20 maggio 2019

Ai Presidenti di Provincia

OGGETTO: Nuova disciplina in materia di indennità di carica per i Presidenti di provincia

Cari colleghi,

come già sapete, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con l'art. 57-quater, comma 4, ha previsto l'indennità di funzione del Presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando l'art. 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevedevano la gratuità dell'incarico anche per l'organo di vertice dell'ente provinciale.

La disposizione determina l'importo dell'indennità in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, statuendo, altresì, che detto emolumento non è cumulabile con quello percepito in qualità di sindaco.

Come UPI abbiamo attivato fin da subito il Ministero dell'Interno affinché venissero condivise in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali linee interpretative per l'attuazione della nuova disciplina che presentava diversi aspetti problematici.

Anche a livello parlamentare, durante l'esame del disegno di legge di conversione del DL 162/19 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, sono stati approvati ordini del giorno che hanno impegnato il Governo a *“considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica”*.

Sulla base delle indicazioni emerse in sede parlamentare sono state condivise alcune linee interpretative tra il Ministero dell'Interno e le associazioni degli enti locali che avrebbero dovuto essere formalizzate nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali dello scorso 27 febbraio, insieme all'Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in materia di *“Indennità dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”*

Questo punto è stato rinviato e, con lo scoppio della pandemia da Covid – 19, non è stato più possibile inserire il tema all'ordine del giorno di una riunione della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Anche a fronte delle richieste pervenute da diverse Province ritengo utile riassumere, attraverso questa comunicazione, alcune indicazioni condivise tra l'UPI e il Ministero dell'Interno che

possono offrire un utile orientamento per l'applicazione della nuova disciplina delle indennità dei Presidenti di Provincia.

1. L'indennità di funzione prevista per il Presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, come è stato chiaramente indicato anche negli ordini del giorno approvati in Parlamento, ha natura di emolumento che integra quello che il presidente percepisce come sindaco. Per questo, sul bilancio della Provincia grava solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità prevista in qualità di sindaco. Alla Provincia fanno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il Sindaco - che resta a carico del Comune - e non l'intero importo dell'indennità stabilita per il Presidente della provincia che ricopre tale carica comunque in qualità di Sindaco, assumendo impegni ulteriori rispetto agli altri sindaci del territorio per curare gli interessi della comunità provinciale.
2. Relativamente alla misura concreta dell'indennità si dovrà fare riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4/4/2000, n. 119/2000, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.
3. La norma pone a carico del bilancio della provincia l'importo dell'indennità e, pertanto, per la concreta attribuzione dell'emolumento in argomento, occorre siano stanziati nel bilancio di previsione o attraverso una variazione di bilancio, a partire dal 1° gennaio 2020, le corrispondenti risorse finanziarie.
4. L'indennità dovrà essere riconosciuta ai Presidenti di provincia e ai Vicepresidenti facenti funzione delle province delle regioni a statuto ordinario e non si estende automaticamente alle Province delle regioni a statuto speciale, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
5. Alla indennità del Presidente di provincia introdotta deve essere applicato l'istituto del dimezzamento dell'importo, in caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa, poiché il Presidente riveste necessariamente anche la carica di sindaco e, in tale funzione, gli è attribuita dall'art. 81 del TUEL la facoltà di essere collocato in aspettativa non retribuita. Una interpretazione sistematica delle disposizioni di legge porta a ritenere che gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi di cui all'art. 86, in caso di collocamento in aspettativa, siano convenzionalmente ripartiti tra i due enti locali in ragione della quota di indennità gravante su ciascuno dei due enti.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Presidente della provincia di rinunciare totalmente o parzialmente all'indennità prevista dalla disposizione dell'articolo 57-quater, comma 4, del DL 124/19.

Un cordiale saluto.

Il Presidente

